

## TESTO DELL'INTERROGAZIONE

### Procedura di notifica di precetti esecutivi

L'art. 66 cpv. 4 n. 2 della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento prescrive che

*“La notificazione si fa mediante pubblicazione quando:*

1. ...
2. *il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione;*
3. ...“

Sul Foglio ufficiale 87/2007 di martedì 30 ottobre 2007, così come riportato sabato 3 novembre anche dal quotidiano “La Regione”, figura tra gli avvisi di notifica di precetti esecutivi a persone con domicilio o sede ma irreperibili anche il nome di Alberto Bernardoni di Sorengo. A parte gli ingenti importi, oltre CHF 170'000.- dovuti allo Stato, desta stupore e preoccupa il fatto che sia proprio quel Signor Bernardoni ad essere coinvolto: non un illustre sconosciuto, ma un personaggio più o meno pubblico, che facilmente si incontra sulla pubblica via, presente sulla stampa, in televisione e sempre lanciato in attacchi contro i presunti ed eccessivi sprechi dello Stato, oltre che a denunciare le “vere o presunte disfunzioni” dello Stato. Quando si parla di coerenza ...

Questo fatto ci spinge a porre alcune domande al CdS.

1. Quando un debitore è definito irreperibile?
2. Come è possibile che persone che hanno un domicilio, lavorano, sono in televisione in tempi preannunciati sono definiti irreperibili?
3. Dopo quanti tentativi di notifica si passa alla pubblicazione sul foglio ufficiale? Quanto tempo passa di regola prima di essere considerati irreperibili?
4. Lo Stato fa capo alla polizia per intimare precetti esecutivi per i quali la consegna attraverso canali ordinari non ha avuto esito (prassi adottata da diversi Comuni)?
5. Come si risolvono situazioni di questo tipo?
6. Quanto costano allo Stato queste procedure di incasso?

RICCARDO CALASTRI  
FRANCO CELIO